



Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale

(OCEP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 20 dicembre 2024¹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG),

l'articolo 6a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)²,

gli articoli 128b capoverso 3, 128c capoverso 2 del Codice di procedura civile (CPC)³,

gli articoli 33a capoverso 4, 33b e 34 capoverso 3 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

gli articoli 76a capoverso 2, 103b capoverso 3, 103c capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP)⁵,

gli articoli 8c capoverso 2, 8d capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 2007⁶ concernente l'aiuto alle vittime di reati (OHG),

l'articolo 38a capoverso 2 della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷ (PPM),

ordina:

RS

- 1 RS **172.023**
- 2 RS **172.021**
- 3 RS **272**
- 4 RS **281.1**
- 5 RS **312.0**
- 6 RS **312.5**
- 7 RS **322.1**

Capitolo 1: Esercizio e utilizzo di piattaforme

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme seguenti e ai procedimenti per i quali vanno utilizzate tali piattaforme:

- a. alla piattaforma centrale di cui all'articolo 3 LCEG;
- b. alle altre piattaforme di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 LCEG;
- c. alla piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA.

² Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme per la trasmissione elettronica dei documenti nei procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali, sempre che la LCEG sia applicabile a tali piattaforme e procedure.

³ Le disposizioni del diritto speciale sono fatte salve.

Sezione 2: Autorizzazione d'esercizio

Art. 2 Requisiti delle piattaforme

¹ Le piattaforme, oltre ai requisiti secondo la LCEG, devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. i documenti sono protetti dall'accesso e dalla modifica non autorizzati da parte di terzi;
- b. i documenti sulla piattaforma sono criptati secondo gli standard tecnici dell'Amministrazione federale; sono trasmessi in forma criptata;
- c. la piattaforma può accettare e trasmettere documenti di dimensioni fino a 2 gigabyte;
- d. gli utenti possono cancellare in ogni momento i documenti e le ricevute contenuti nel conto utente del loro profilo.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i requisiti funzionali e d'esercizio delle piattaforme, comprese le interfacce secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 LCEG.

Art. 3 Procedura di autorizzazione

¹ Chi intende gestire una piattaforma di cui all'articolo 1 lettera a o b, deve presentare domanda al DFGP.

² Il DFGP esamina la domanda e concede l'autorizzazione se sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 2.

³ Disciplina i dettagli della procedura di autorizzazione e stabilisce in particolare le indicazioni da fornire con la domanda.

⁴ Revoca l'autorizzazione se constata che i requisiti di cui all'articolo 25 LCEG e all'articolo 2 non sono più adempiuti.

⁵ Preleva un emolumento per l'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione. L'emolumento è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi.

Sezione 3: Documenti, ricevute e sigilli

Art. 4 Formato dei documenti

¹ Le autorità che dirigono il procedimento e quelle che vi partecipano trasmettono i loro documenti alla piattaforma nel formato PDF/A, gli altri partecipanti al procedimento nel formato PDF o PDF/A.

² Gli allegati possono essere trasmessi in qualsiasi formato.

³ L'autorità che dirige il procedimento deve essere in grado di trattare i seguenti formati:

- | | | |
|----|--------------------|----------------------|
| a. | documenti scritti: | PDF, PDF/A; |
| b. | immagini: | BMP, GIF, JPEG, PNG; |
| c. | file audio: | MP3, OGG, WAV; |
| d. | file video: | AVI, MOV, MKV, MP4; |
| e. | file di archivio: | ZIP, 7z |

⁴ Se un allegato è presentato in un altro formato e l'autorità che dirige la procedura non può trattarlo in modo adeguato, l'autorità chiede alla persona o all'autorità che ha presentato l'allegato di presentarlo in un formato da essa stabilito o di consentirne l'accesso in modo adeguato.

⁴ L'autorità che dirige stabilisce un congruo termine.

Art. 5 Ricevute

¹ Se più documenti sono presentati insieme, la piattaforma rilascia una singola ricevuta.

² Le ricevute devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di ricevuta;
- b. il nome del mittente, il suo indirizzo sulla piattaforma, nonché eventualmente il nome o la ditta dell'organizzazione per la quale agisce;

- c. il nome o la ditta del destinatario nonché il suo indirizzo sulla piattaforma;
- d. in caso di ricevuta di consegna:
 - 1. l'elenco dei documenti trasmessi, le loro dimensioni e i pertinenti valori hash,
 - 2. l'elenco dei documenti non trasmessi a causa del risultato del controllo antivirus, con indicazione delle loro dimensioni,
 - 3. il momento della trasmissione alla piattaforma;
- e. in caso di ricevuta di accesso: il momento del primo accesso;
- f. in caso di ricevuta di mancato accesso: il momento della trasmissione alla piattaforma; e
- g. in caso di invio o di primo accesso in seguito al trasferimento di un diritto: il nome della persona per conto della quale è effettuato l'invio o l'accesso.

³ Le indicazioni sulla ricevuta devono essere leggibili dall'essere umano e dai dispositivi.

⁴ Le piattaforme rilasciano le ricevute nel formato PDF/A. Le ricevute leggibili dai dispositivi possono essere allestite in un altro formato.

⁵ Se la piattaforma rilascia ricevute separate per la forma leggibile dall'essere umano e per quella leggibile dai dispositivi, soltanto sulla prima devono essere apposti un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016⁸ sulla firma elettronica (FiE).

Art. 6 Apposizione di un sigillo da parte dell'autorità mittente

Se un'autorità trasmette alla piattaforma più documenti contemporaneamente, è sufficiente apporre un sigillo e una marca temporale su uno di essi.

Art. 7 Apposizione di un sigillo da parte della piattaforma

¹ Se più documenti sono trasmessi contemporaneamente, la piattaforma appone il sigillo e la marca temporale su un documento separato. Tale documento menziona il nome, le dimensioni e il valore hash di tutti i documenti trasmessi.

² I documenti già corredati di un sigillo o di una firma elettronica qualificata con una marca temporale non sono nuovamente muniti di un sigillo.

Sezione 4: Autenticazione, profili, interfacce e diritti

Art. 8 Autenticazione degli utenti

¹ Il sistema di autenticazione «AGOV» ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3^{bis} della legge federale del 17 marzo 2023⁹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per

⁸ RS 943.03

⁹ FF 2025 20

l'adempimento dei compiti delle autorità è utilizzato per autenticare gli utenti delle piattaforme di cui all'articolo 1 lettere a e c, nonché gli utenti della piattaforma di cui all'articolo 1 lettera b messa a disposizione dalla Confederazione. La qualità dell'autenticazione deve corrispondere almeno alla norma AGOVaq300.

² I Cantoni devono utilizzare il servizio d'autenticazione di cui al capoverso 1 per le piattaforme di cui all'articolo 1 lettera b; possono utilizzare un altro servizio sempre che quest'ultimo garantisca un'autenticazione di qualità almeno equivalente.

³ I gestori di una piattaforma di cui all'articolo 1 possono utilizzare altri servizi di autenticazione per i membri delle autorità, sempre che questi servizi offrano un livello di protezione adeguato.

Art. 9 Profili

¹ Le piattaforme devono permettere agli utenti di creare più profili nel conto utente.

² I profili delle autorità contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome dell'autorità;
- b. indirizzo postale;
- c. nome del sigillo.

³ I profili degli altri utenti contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita e indirizzo postale;
- b. per le organizzazioni: nome dell'organizzazione o dell'impresa e indirizzo postale.

⁴ I profili delle persone fisiche che sono sottoposte all'obbligo di utilizzare una piattaforma e agiscono in nome di un'organizzazione devono contenere, oltre ai dati di cui all'articolo 3 lettera a, il nome dell'organizzazione o dell'impresa.

Art. 10 Interfaccia

¹ L'accesso tecnico alla piattaforma mediante un'interfaccia è considerato un diritto secondo l'articolo 24 capoverso 1 LCEG.

Art. 11 Conferma e revoca di diritti

¹ La piattaforma chiede almeno una volta all'anno ai suoi utenti di confermare i diritti che hanno attribuito ad altri utenti.

² I diritti non confermati sono automaticamente revocati tre mesi dopo l'ultima domanda di conferma. Gli utenti interessati ne sono informati.

Sezione 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e controllo antivirus

Art. 12 Durata massima di conservazione dei documenti e delle ricevute

¹ I documenti e le ricevute salvati su una piattaforma sono automaticamente distrutti sei mesi dopo la loro trasmissione o il loro rilascio.

² Se determinati documenti possono essere consultati, l'autorità che dirige il procedimento fissa il termine durante il quale tali documenti sono disponibili sulla piattaforma. Scaduto tale termine i documenti sono automaticamente distrutti.

Art. 13 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati sulle piattaforme di cui all'articolo 1 lettera b, messe a disposizione dai Cantoni, è retta dalla sezione 3 della legge federale del 18 dicembre 2020¹⁰ sulla sicurezza delle informazioni e dall'articolo 8 della legge del 25 settembre 2020¹¹ sulla protezione dei dati.

Art. 14 Scansione antivirus

¹ Le piattaforme eseguono una scansione antivirus dei documenti con dimensione massima di 64 megabyte.

² Possono suddividere i documenti che eccedono 64 megabyte in più documenti di 64 megabyte al massimo e sottoporre questi ultimi a una scansione antivirus.

³ Il gestore della piattaforma, su domanda dell'utente, può rinunciare alla scansione antivirus.

⁴ I documenti che sono stati sottoposti a una scansione antivirus conformemente al capoverso 2 o che non sono stati sottoposti a una scansione antivirus devono essere contrassegnati in quanto tali.

⁵ Un documento nel quale la scansione antivirus ha rilevato un virus non può essere trasmesso dalla piattaforma. La piattaforma informa il mittente che il documento non è stato trasmesso.

Sezione 6: Emolumento per l'utilizzo della piattaforma centrale

Art. 15 Calcolo dell'emolumento

¹ L'importo totale dell'emolumento per l'utilizzazione della piattaforma centrale deve coprire i costi di esercizio e sviluppo della piattaforma e permettere la costituzione di una riserva del 10 per cento delle spese di esercizio annuali per garantire la liquidità dell'ente di diritto pubblico. Le entrate in seguito a prestazioni versate dai Cantoni che non sono membri dell'ente di diritto pubblico sono dedotte dal calcolo dell'importo totale dell'emolumento.

¹⁰ RS 128

¹¹ RS 235.1

² Il DFGP fissa l'importo annuale dell'emolumento ogni tre anni fondandosi sulla pianificazione finanziaria dell'ente di diritto pubblico.

³ Il DFGP può adeguare l'emolumento durante il periodo di cui al capoverso 2 se constata che l'emolumento non copre le spese d'esercizio e lo sviluppo della piattaforma o che la riserva eccede il limite fissato al capoverso 1.

Art. 16 Ripartizione dell'emolumento

¹ L'importo totale dell'emolumento è ripartito nel seguente modo tra la Confederazione e i Cantoni membri dell'ente di diritto pubblico:

- a. Amministrazione federale e Ministero pubblico della Confederazione (MPC): 5 per cento;
- b. tribunali della Confederazione: 5 per cento;
- c. Cantoni: 90 per cento.

² La quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni che sono membri dell'ente proporzionalmente alla loro popolazione residente permanente nel momento della fissazione dell'emolumento; è determinante il numero di abitanti secondo la legge del 9 ottobre 1992¹² sulla statistica federale, la legge del 22 giugno 2007¹³ sul censimento e delle relative ordinanze nel momento della fissazione dell'emolumento conformemente all'articolo 15.

Art. 17 Quota dell'Amministrazione federale e del MPC

¹ Il DFGP paga l'emolumento che deve essere corrisposto dall'Amministrazione federale e dal MPC.

² Il Consiglio federale stabilisce ogni tre anni la ripartizione della quota dell'Amministrazione federale e del MPC tra i dipartimenti, la Cancelleria federale e il MPC.

³ I dipartimenti e la Cancelleria federale possono addebitare la loro parte alle unità amministrative centrali e decentralizzate che sono loro subordinate.

Art. 18 Quota dei tribunali della Confederazione

¹ Il Tribunale federale paga l'emolumento che deve essere corrisposto dai tribunali della Confederazione.

² Stabilisce la quota di ogni tribunale dopo aver consultato gli altri tribunali della Confederazione.

Art. 19 Scadenza

¹ L'emolumento annuale dei membri dell'ente di diritto pubblico deve essere corrisposto in anticipo ed è dovuto il 1° gennaio.

¹² RS 431.01

¹³ RS 431.112

² L'emolumento per il primo anno di esercizio dell'ente di diritto pubblico è dovuto il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 20 Servizio contabile cantonale

I Cantoni che sono membri dell'ente di diritto pubblico designano un servizio contabile competente.

Art. 21 Valutazione della normativa sugli emolumenti

Il DFGP valuta la modalità di calcolo dell'emolumento due anni dopo che l'utilizzazione della piattaforma centrale per le procedure sottoposte alla LCEG è divenuta obbligatoria.

Capitolo 2: Digitalizzazione di documenti fisici

Art. 22

¹ Il presente capitolo si applica alla digitalizzazione di documenti fisici nelle procedure nelle quali deve essere utilizzata una piattaforma di cui all'articolo 1.

² I documenti di cui all'articolo 29 capoverso 1 LCEG devono essere digitalizzati nel formato PDF/A.

³ Devono permettere di effettuare ricerche mediante il riconoscimento ottico dei caratteri e presentare almeno una profondità di colore di 8 bit e una risoluzione di 300 DPI.

⁴ Devono corrispondere ai documenti fisici sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto.

Capitolo 3: Trasmissione elettronica al di fuori di una piattaforma secondo la LCEG

Sezione 1: Utilizzo di altre soluzioni per la trasmissione di documenti

Art. 23 Requisiti

Le soluzioni tecniche per la trasmissione per via elettronica di documenti ai sensi degli articoli 128b capoverso 2 CPC¹⁴, 103b capoverso 2 CPP e 8c capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 2007¹⁵ concernente l'aiuto alle vittime (LAV) sono adeguate se soddisfano i seguenti requisiti:

- a. il momento della trasmissione figura su una ricevuta o un verbale o è attestato in altro modo; tale momento deve poter essere modificato soltanto se la modifica figura sulla ricevuta;

¹⁴ RS 272

¹⁵ RS 312.5

- b. una marca temporale sincronizzata è utilizzata; la differenza rispetto all'ora ufficiale non deve superare un minuto;
- c. l'atto è protetto contro modifiche e accessi non autorizzati durante la trasmissione e l'archiviazione.

Art. 24 Trasmissione per via elettronica tra autorità

¹ In deroga agli articoli 128*c* capoverso 1 CPC, 103*c* capoverso 1 CPP e 8*d* capoverso 1 LAV, le autorità possono utilizzare tra loro altre soluzioni tecniche adeguate per la trasmissione di documenti per via elettronica.

² Devono garantire che il momento della trasmissione dei documenti, nonché il nome, la dimensione e il valore hash di ciascun documento siano registrati e non possano essere modificati.

Sezione 2: Trasmissione di documenti per via elettronica nel settore dell'esecuzione e del fallimento

Art. 25

¹ Il Consiglio federale delega la competenza di stabilire le regole di cui all'articolo 33*b* LEF al DFGP.

² Il gestore della piattaforma di trasmissione deve allestire una casella di posta elettronica per ciascun partecipante alla rete.

Sezione 3: Conferma elettronica dell'esattezza dei verbali nella procedura penale e nella procedura penale militare

Art. 26

¹ Le parti alla procedura presenti appongono la conferma per via elettronica dei verbali di cui all'articolo 76*a* capoverso 2 CPP e all'articolo 38*a* capoverso 2 CPM mediante firma autografa sul dispositivo elettronico.

² Le caratteristiche del tratto, la pressione, il flusso e la direzione del movimento della conferma per via elettronica devono essere registrati e collegati alla conferma. Deve pure essere registrato il momento della conferma.

³ Non è più ammessa alcuna modifica del verbale dopo l'apposizione della prima conferma; sono fatte salve ulteriori conferme per via elettronica.

⁴ Se un verbale deve essere firmato esclusivamente dai membri di un'autorità, anche i sigilli e le firme elettroniche qualificate con una marca temporale apposti mediante un dispositivo elettronico conformemente alle leggi di procedura applicabili sono considerati conferme elettroniche.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xxxxxx 20xx.

Allegato
(art. 27)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 18 giugno 2010¹⁶ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi;
2. l'ordinanza del 18 giugno 2010¹⁷ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

II

L'ordinanza del 23 novembre 2016¹⁸ sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2, 16a e 21 della legge federale del 18 marzo 2016¹⁹ sulla firma elettronica (FiEle);

visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni²⁰,

Art. 14a Firme e sigilli verificati dal validatore

¹ Il validatore verifica la validità delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici regolamentati e delle marche temporali elettroniche qualificate. Può verificare e confermare altre firme elettroniche.

² Conferma la validità delle firme e dei sigilli stranieri soltanto se un accordo internazionale lo prevede.

³ Se un documento da verificare contiene più firme o sigilli, il validatore indica quali soddisfano le prescrizioni della FiEle o di un accordo internazionale.

⁴ Il validatore può comunicare, in caso di utilizzazione del sigillo di un'autorità, che si tratta di un documento di un'autorità e indicare per quale scopo tale documento è stato creato.

Art. 14b Apposizione e validazione di firme e sigilli elettronici

¹ L'UFCOM può stabilire le modalità dell'apposizione di firme e sigilli elettronici sui documenti.

¹⁶ RS 172.021.2

¹⁷ RS 272.1

¹⁸ RS 943.032

¹⁹ RS 943.03

²⁰ RS 220

² Può stabilire norme tecniche sulla validazione di documenti, firme e sigilli elettronici.

³ Tiene conto delle norme tecniche internazionali.